

Parere n. 15  
del 3/11/2011

All'on.le Mariastella Gelmini  
Ministro per l'Istruzione, Università  
e per la Ricerca

e, p.c. All'avv. Vincenzo Nunziata  
Capo di Gabinetto

Alla cons. Germana Panzironi  
Capo Ufficio Legislativo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università  
e della Ricerca

**Oggetto:** Accredimento delle sedi e dei corsi di dottorato

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 3 novembre 2011

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

VISTO l'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 il quale prevede che *“I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR dalle Università ...”* e che *“Le modalità di accreditamento delle sedi e corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITAMENTO, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca [...], sono disciplinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'ANVUR”*

#### FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Ai sensi dell'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ANVUR formula la seguente proposta concernente le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato in coerenza con gli standard internazionali ed in conformità con le modalità che l'ANVUR intende adottare per l'accREDITAMENTO e la valutazione delle sedi e dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

A premessa di questa proposta, l'ANVUR ritiene il dottorato di ricerca un elemento fondamentale della formazione universitaria, che serve a proiettare i giovani che lo conseguono verso ruoli dirigenziali nelle attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati. Poiché quella di dottorato è una formazione alla

ricerca basata sulla ricerca i corsi di dottorato devono essere attivati, in settori nei quali è sviluppata una specifica, ampia, qualificata e continuativa attività sia didattica che di ricerca adeguatamente riconosciuta a livello internazionale.

### ***1. Individuazione delle Istituzioni di formazione e ricerca***

Le istituzioni che possono attivare corsi di dottorato sono:

1. Singole università italiane;
2. Consorzi tra università, con possibilità di rilascio congiunto del titolo;
3. Qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, accreditate in base al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) la finalità esclusiva dell'istituzione deve essere quella di formazione e ricerca a livello universitario senza scopo di lucro;
  - b) deve sussistere un documentato svolgimento dell'attività di didattica e ricerca a livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo standard di qualità che siano almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e di specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
  - c) i requisiti organizzativi e la disponibilità di risorse finanziarie devono essere almeno pari a quelli indicati nella sezione 2 e, comunque, atti a garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario per il conseguimento del titolo;
  - d) l'istituzione richiedente deve aver già partecipato alla Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR. Successivamente all'accREDITamento la mancata partecipazione alla VQR comporta la decadenza automatica dell'accREDITamento stesso
4. Consorzi tra università e soggetti di cui al punto 3;
5. Consorzi tra università e imprese che svolgono una documentata attività di ricerca e sviluppo, fermo restando il rilascio del titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.

### ***2. Requisiti necessari per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato***

Sono requisiti necessari per l'istituzione, l'attivazione e la prosecuzione dei corsi di dottorato:

- a) la presenza nel collegio dei docenti del dottorato di almeno quindici tra professori ordinari e associati del settore o dei settori scientifico-disciplinari oggetto del corso, tenendo conto del fatto che un professore può far parte del collegio dei docenti di un unico corso di dottorato sul territorio nazionale;
- b) la comprovata qualificazione degli esperti non universitari;

- c) il raggiungimento, da parte dei docenti ed esperti di cui alle lettere a) e b), di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso;
- d) la disponibilità, in relazione a ciascun ciclo di corso di dottorato, di almeno sei borse di studio o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, nonché di un numero di posti complessivo rapportato alle effettive capacità formative del corso stesso, al fine di consentire la creazione di un adeguato contesto di apprendimento. Nel caso di corsi di dottorato istituiti da consorzi tra università o tra università e centri di ricerca, tale disponibilità è aumentata in misura di due unità per ciascuna istituzione consorziata;
- e) Per i dottorati attivati con altre università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, sono considerate anche le borse di studio, o altre forme di finanziamento equivalente, messe a disposizione dagli Atenei stranieri convenzionati;
- f) la sostenibilità finanziaria del corso, per garantire una adeguata qualità della didattica e della ricerca;
- g) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, a seconda della tipologia del corso, laboratori, un consistente patrimonio librario e risorse per il calcolo elettronico;
- h) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, di gestione e valorizzazione della ricerca;
- i) Infine, la presenza di un Comitato Consultivo Internazionale, con membri certificati dall'ANVUR, con compiti di valutazione periodica dei risultati, delle strutture messe a disposizione degli studenti, della efficienza gestionale e dell'adeguato livello di internazionalizzazione.

### ***3. Procedure di accreditamento e valutazione***

La procedura di accreditamento consiste dei seguenti passi:

- a) la domanda di accreditamento avanzata dall'istituzione che specifichi per quali curricula, ove previsti, e per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accREDITamento. Il diniego o la revoca dell'accREDITamento possono essere riferiti anche a singoli curricula;
- b) l'accERTamento, da parte dell'ANVUR, della rispondenza delle sedi e dei corsi di dottorato ai requisiti necessari specificati al punto 2;
- c) L'accREDITamento e le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITamento di ciascun corso di dottorato hanno durata quinquennale.

La procedura di valutazione consiste in:

- a) Esame dei rapporti di autovalutazione predisposti annualmente dai Nuclei di Valutazione e triennialmente dal Comitato Consultivo Internazionale;

- b) Valutazione dei prodotti della ricerca che hanno per autori i dottorandi, incluse le tesi di dottorato inserite in una banca dati nazionale che l'Anvur suggerisce di istituire;
- c) Redazione da parte dell'ANVUR di una relazione annuale sul funzionamento dei corsi di dottorato e sui risultati di ricerca conseguiti, anche ai fini dell'attribuzione da parte del Ministero di apposite risorse finanziarie premianti e incentivanti.

Sono inoltre oggetto di valutazione:

- a) il bando di concorso da parte del Rettore dell'Università ovvero organo responsabile di altro soggetto attivatore, che ne curi la pubblicità;
- b) la composizione della commissione esaminatrice per l'ammissione e la valutazione dei titoli, del curriculum, dell'eventuale progetto di ricerca, della conoscenza di lingue straniere e in ogni caso della lingua inglese;
- c) le modalità di ammissione dei candidati;
- d) l'ammontare del contributo, ove previsto, per l'accesso e la frequenza ai corsi;
- e) il numero, l'ammontare e le modalità di attribuzione delle borse di studio, dei contratti di apprendistato e delle altre forme di finanziamento;
- f) le procedure di verifica dell'apprendimento con particolare riferimento alle modalità di passaggio agli anni di corso di dottorato successivi al primo;
- g) le procedure per la raccolta e la dimostrazione dell'impatto dei giudizi espressi dai dottorandi in itinere e alla conclusione dei corsi sull'andamento e sul livello di gradimento degli stessi;
- h) il funzionamento del Collegio del Dottorato;
- i) i diritti e i doveri dei dottorandi;
- j) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi;
- k) le modalità per il mantenimento della borsa di studio e di altre forme di finanziamento e le eventuali incompatibilità;
- l) le modalità per l'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo;
- m) il tempo riservato nei programmi dottorali all'attività didattica, a quella seminariale e alla formazione attraverso la pratica di attività di ricerca, nonché, ove previsto, il tirocinio anche presso laboratori, aziende e centri di ricerca italiani o esteri di comprovata qualificazione;
- n) le modalità di supervisione tutoriale dei candidati dottorandi, in misura adeguata allo sviluppo del progetto di ricerca, con definizione dei criteri e delle forme di pubblicità ai candidati;
- o) le condizioni e le modalità di formazione dei dottorandi nell'ambito di tirocini aziendali anche in funzione di progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni all'Ateneo di riferimento;
- p) le condizioni e i limiti della partecipazione dei dottorandi alle attività di tutorato degli studenti dei corsi laurea e di laurea magistrale nonché alle attività di didattica integrativa e, per i dottorandi di area medica, l'eventuale partecipazione all'attività clinico-assistenziale;
- q) le modalità di mobilità interateneo o presso enti di ricerca o imprese, preferibilmente tramite lo svolgimento di periodi di studio all'estero o presso istituti di ricerca

internazionali secondo accordi di co-tutela che prevedano un soggiorno all'estero non inferiore a sei mesi.

L'ANVUR si rende disponibile a identificare requisiti e parametri quantitativi e qualitativi ai fini dell'accREDITamento, della valutazione e della destinazione di fondi premiali ai dottorati di ricerca.

**IL SEGRETARIO**  
(dr. Roberto Torrini)

**IL PRESIDENTE**  
(prof. Stefano Fantoni)